Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 17 marzo 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1962, n. 83.

Approvazione del regolamento di servizio per il personale delle Imposte di fabbricazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 210, concernente l'ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che ha approvato il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, ratificato con legge 24 febbraio 1953, n. 110, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e la ripartizione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 14 marzo 1961, n. 173, concernente l'adeguamento degli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nonchè l'istituzione di nuovi uffici;

Ritenuta la necessità di emanare, in applicazione dell'art. 30, ultimo comma, della citata legge 25 gennaio 1940, n. 4, le norme per l'organizzazione dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione;

Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione annesso al presente decreto e firmato dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 50. — VILLA

TITOLO I

ORDINAMENTO DEI SERVIZI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Art. 1.

Servizi delle Imposte di fabbricazione

I servizi delle Imposte di fabbricazione dipendono dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette e sono attribuiti agli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione (U.T.I.F.) che li disimpegnano a mezzo del personale di ruolo. Questo è ripartito nelle seguenti carriere e qualifiche, giusta i quadri D-10, C-28, F-2° - 48/B-P.A.68/b annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e corrispondenti quadri annessi al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituiti dalle tabelle organiche *A*, *B*, *C*, *D*, contenute nell'allegato 2 della legge 14 marzo 1961, n. 173, e — per quanto riguarda gli operai permanenti del Magazzino e dell'Officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione — giusta tabella *E* allegata alla predetta legge.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	Carriera del personale direttivo	
670	Ispettori generali	6
500	Ingegneri capi e ispettori capi	40 a)
402	Ingegneri superiori	40
325	Primi ingegneri	78
271	Ingegneri	
	Totale	164

a) Di cui due con funzione di ispettore capo.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	Carriera del personale di concetto	
500	Procuratori capi	11
402	Procuratori principali	49
325	Primi procuratori	72
271	Procuratori	220
229	Procuratori aggiunti	270
202	Vice procuratori	
	Totale	622
	Carriera del personale esecutivo	
325	Ufficiali superiori	58
271	Ufficiali capi	157
229	Primi ufficiali	175
202	Ufficiali	210
180	Ufficiali aggiunti	260
	Totale	860
	Carriera del personale ausiliario	
159	Uscieri capi	52
151	Uscieri	88
142	Inservienti	
	Totale	140

Operai permanenti del Magazzino e della Officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione

Posti della categoria 1ª: operai specializzati	20
Posti della categoria 3ª: operai comuni	10
Totale	30

Per gli stessi servizi viene, altresì, utilizzato il personale dei ruoli aggiunti.

Ai servizi delle imposte di fabbricazione, in ausilio al personale civile, possono anche essere adibiti i sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza, con le norme stabilite dagli articoli dal 196 al 227 del regolamento di servizio per il Corpo della guardia di finanza approvato con regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643.

Art. 2.

Assegnazione del personale agli U.T.I.F.

Il personale delle Imposte di fabbricazione è assegnato agli U.T.I.F. con determinazioni ministeriali, osservate le norme del presente regolamento.

I militari della Guardia di finanza, necessari per i servizi di vigilanza delle fabbriche, vengono richiesti dall'ingegnere capo ai competenti Comandi di gruppo.

I compiti normali da affidarsi ai militari dovranno risultare da appositi ordini di servizio, predisposti dalla competente Sezione dell'U.T.I.F. ed approvati dall'ingegnere capo, dei quali sarà data anche comunicazione, per norma, ai predetti Comandi.

I militari, invece, che eventualmente occorressero per coadiuvare il personale civile nelle funzioni o incarichi di limitata importanza tecnica, contabile ed amministrativa, sono richiesti, di volta in volta, al Comando generale del Corpo dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, alla quale dovranno essere precisati dagli U.T.I.F. la durata, il compito e la sede per cui si richiede il distacco.

Nei casi di eccezionale urgenza e di breve durata può provvedere il Comando locale, a richiesta degli stessi U.T.I.F.

Art. 3.

Ufficio Tecnico Centrale delle Imposte di Fabbricazione (U.T.C.I.F.)

L'Ufficio Tecnico Centrale delle Imposte di Fabbricazione (U.T.C.I.F.), costituito in seno alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette, attende al coordinamento dei servizi tecnici delle imposte di fabbricazione Di esso fa parte il laboratorio elettrotecnico centrale.

Dall'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione dipendono il magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione e l'annessa officina.

All'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione è preposto un ispettore generale delle imposte di fabbricazione che ne assume il titolo di direttore Il predetto Ufficio è diviso in reparti a ciascuno dei quali è assegnato un ingegnere capo od, eccezionalmente, un ingegnere superiore.

A detto Ufficio è, altresì, assegnato il necessario personale tratto dai ruoli delle imposte di fabbricazione.

All'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione sono attribuite le mansioni risultanti dalla ripartizione dei servizi della Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Oltre alla funzione di coordinamento sono attribuiti allo Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione l'esame dei progetti di costruzione dei fabbricati, destinati ad accogliere gli uffici periferici dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette, eseguiti dagli organi tecnici competenti, nonchè i compiti tecnici afferenti i fabbricati medesimi, non riservati ad altre Amministrazioni.

In particolare l'U.T.C.I.F. attende:

a) agli studi ed alle indagini sui procedimenti tecnico-industriali di produzione di generi soggetti o da assoggettarsi ad imposta di fabbricazione e sulle questioni tecnico-economiche relative ai costi di produzione dei prodotti soggetti ad imposta;

b) all'elaborazione dei programmi relativi ai corsi di preparazione, di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento per il personale delle Imposte di fabbricazione;

c) alla formulazione dei pareri di carattere tecnico su questioni concernenti i servizi delle imposte di fabbricazione;

d) all'esame preventivo degli atti concernenti le controversie che insorgono sulla qualificazione dei prodotti soggetti alle imposte di fabbricazione;

e) alle trattazioni tecnico-normative riguardanti la sistemazione, agli effetti della sicurezza fiscale, degli impianti, degli apparecchi e dei macchinari negli opifici che producono generi soggetti ad imposte di fabbricazione, nonchè alla trattazione delle relative controversie eventualmente sorte tra ditte ed Amministrazione;

f) all'elaborazione di relazioni sull'andamento del servizio tecnico, suggerendo, ove occorra, le opportune innovazioni per la migliore esecuzione del servizio stesso.

Art. 4.

Attribuzioni e compiti degli U.T.I.F.

Gli U.T.I.F. sono diretti da ingegneri capi.

Gli U.T.I.F., la cui circoscrizione territoriale è stabilita dall'allegato n. 3 alla legge 14 marzo 1961, n. 173, provvedono, a mezzo del personale ad essi assegnato, ai servizi tecnico-fiscali stabiliti dalle leggi concernenti le imposte di fabbricazione e da ogni altra norma riguardante la materia delle imposte stesse.

Detti Uffici effettuano le stime dei beni mobili ed immobili destinati ad essere vincolati a garanzia della imposta di fabbricazione.

Essi attendono, altresì, ai compiti relativi alla radiofonia per conto della Direzione generale delle tasse e imposte indirette, nonchè ai servizi concernenti le fabbriche di fiammiferi, di cartine e tubetti per sigarette per conto della Amministrazione dei monopoli di Stato, rispettivamente ai sensi del regio decreto-legge 30 ottobre 1925, n. 1917, e dell'art. 3 della legge 8 agosto 1895, n. 486 allegato *E* e dell'art. 3 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70

Essi esplicano, inoltre, tutti quei compiti che sono loro devoluti da leggi speciali.

Art. 5.

Sezioni e personale degli U.T.I.F.

Ciascun U.T.I.F. è articolato in una o più Sezioni. Al ogni Sezione è preposto un impiegato della carriera direttiva con la qualifica di ingegnere superiore o di primo ingegnere.

A ciascun U.T.I.F. il Ministero assegna il personale in relazione all'importanza ed entità dei servizi da svolgere nella circoscrizione.

L'assegnazione del personale è fatta precisando la residenza.

Nei casi di urgenti ed imprescindibili necessità di servizio, l'ingegnere capo può comandare, temporaneamente in missione, impiegati da una sede all'altra della circoscrizione dell'U.T.I.F. informandone nel contempo, il Ministero per telegrafo, nonchè le Intendenze di finanza delle Provincie nel cui ambito hanno luogo i movimenti.

Art. 6.

Ripartizioni e zone di verificazione

Agli effetti dei servizi delle imposte di fabbricazione, la circoscrizione territoriale degli U.T.I.F. è articolata in una o più ripartizioni.

La ripartizione è costituita da un numero variabile di zone di verificazione secondo la entità dei servizi rientranti nelle zone stesse.

La zona di verificazione comprende stabilimenti, fabbriche, opifici ed esercizi soggetti a vigilanza fiscale, esistenti nel territorio di uno o più Comuni, anche appartenenti a Provincie diverse.

Qualora l'entità dei servizi lo giustifichi, la zona di verificazione può comprendere anche un solo stabilimento o fabbrica.

Art. 7.

Personale delle ripartizioni e zone di verificazione

A capo di ciascuna ripartizione è posto un impiegato della carriera di concetto con la qualifica di procuratore capo, di procuratore principale o di primo procuratore.

Ciascuna zona di verficazione è affidata ad un impiegato della carriera di concetto con la qualifica di procuratore, procuratore aggiunto o vice procuratore.

Gli impiegati di cui ai precedenti commi hanno l'obbligo di risiedere nella località sede della ripartizione o della zona di verificazione.

Art. 8.

Uffici delle ripartizioni e delle zone di verificazione

In ogni località, non sede di U.T.I.F., ma sede di ripartizione o di zona di verificazione, può essere istituito un ufficio presso il quale il personale residente nella località stessa ed addetto alla ripartizione o alla zona dovrà trovarsi nelle ore in cui non sia impegnato nei servizi esterni.

Art. 9.

Costituzione delle sezioni, delle ripartizioni e delle zone di verificazione

La costituzione delle sezioni in seno all'U.T.I.F., la istituzione e la delimitazione territoriale delle ripartizioni e delle zone di verificazione sono disposte dal Ministero su proposta dell'ingegnere capo.

TITOLO II

PERSONALE

Capo I

DOVERI DEL PERSONALE DEGLI U.T.I.F.

Art. 10.

Doveri del personale

Il personale degli U.T.I.F. è tenuto a curare, nella propria sfera di azione ed in conformità alle attribuzioni a ciascuno conferite, il regolare e sollecito espletamento del servizio, conciliando le norme che lo disciplinano con le esigenze delle industrie controllate ed astenendosi da qualunque atto o rapporto che non sia strettamente necessario per l'assolvimento dei doveri di ufficio.

Gli impiegati preposti ai vari servizi sono responsabili della organizzazione e del funzionamento dei servizi stessi, nonchè, unitamente al personale dipendente, delle mancanze da questo commesse e che essi avrebbero dovuto rilevare o che, avendole rilevate, abbiano omesso di denunciare.

Il personale addetto al servizio delle imposte di fabbricazione deve conservare il segreto d'ufficio anche su quanto possa apprendere, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine all'attività delle industrie controllate.

Al predetto personale competono le attribuzioni specificate nei successivi articoli.

Capo II

PERSONALE ISPETTIVO

Art. 11.

Funzioni ispettive

Le funzioni ispettive sono disimpegnate dagli ispettori generali e dagli ispettori capi delle imposte di fabbricazione, i quali sono alle dirette dipendenze del direttore generale.

Art. 12.

Ispettori generali ed ispettori capi - Loro compiti

Gli ispettori generali e gli ispettori capi sono incaricati di eseguire ispezioni ordinarie e straordinarie di carattere generale o riguardanti determinati rami di servizio, nonchè missioni speciali concernenti le imposte di fabbricazione.

Essi normalmente:

a) attendono alle ispezioni, segnalano le eventuali irregolarità rilevate e formulano proposte sui provvedimenti da adottare;

b) esprimono pareri sui progetti di costituzione delle sezioni negli U.T.I.F., di istituzione e delimitazione territoriale delle ripartizioni e delle zone di verificazione;

c) esaminano le relazioni annuali compilate dagli ingegneri capi ed elaborano relazioni sull'andamento generale del servizio;

d) sorvegliano sull'andamento generale dei servizi delle imposte di fabbricazione;

e) attendono a quegli altri studi ed a quelle trattazioni particolari che il direttore generale delle Dogane e imposte indirette intenda loro affidare.

Gli ispettori generali e gli ispettori capi possono essere incaricati di esprimere pareri su provvedimenti concernenti il personale delle imposte di fabbricazione.

Art. 13.

Compiti specifici degli ispettori generali e degli ispettori capi

Nelle visite ispettive ordinarie gli ispettori generali e gli ispettori capi:

a) controllano l'andamento degli U.T.I.F. ed accertano se il servizio proceda in modo da garantire efficacemente gli interessi erariali;

b) accertano se il personale assegnato all'Ufficio sia o meno presente in servizio e si informano sui compiti ordinari e sulla condotta del medesimo, procurando di conoscerlo di persona per stabilire una diretta valutazione dell'attitudine ai servizi cui esso è adibito o ad altri cui potrebbe più utilmente essere destinato;

c) si rendono conto della buona utilizzazione del personale sia in ufficio che nei servizi esterni;

d) accertano se tra il personale dell'Ufficio esistano buona armonia e la voluta disciplina;

e) verificano la tenuta dei registri di contabilità dei prodotti soggetti ad imposta, nonchè la gestione, da parte dei consegnatari, del materiale delle imposte di fabbricazione, degli stampati a rigoroso rendiconto e dei beni mobili di ufficio.

Art. 14.

Direttore dell'U.T.C.I.F.

L'ispettore generale, direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione, ha la direzione e la vigilanza dei servizi e dei lavori assegnati al suo ufficio.

Egli sovraintende, altresì, al complesso dei servizi riguardanti il laboratorio elettrotecnico centrale, il magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione e l'annessa officina.

Il direttore dell'U.T.C.I.F., al pari degli altri ispettori generali espleta, anche fuori sede, quegli incarichi che il direttore generale ritenga di affidargli.

Capo III

INGEGNERI CAPI

Art. 15.

Ingegneri capi - Loro compiti

Gli ingegneri capi hanno la direzione e la vigilanza di tutti i servizi tecnici ed amministrativi della circoscrizione dell'U.T.I.F. cui sono preposti.

Essi curano che detti servizi vengano espletati in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed alle speciali istruzioni impartite dal Ministero.

Particolarmente, gli ingegneri capi:

a) ricevono, assegnano e firmano tutta la corrispondenza dell'U.T.I.F. e si assicurano che gli atti di ufficio siano ordinatamente registrati e custoditi;

b) impartiscono agli ingegneri, preposti alle sezioni dell'U.T.I.F., le direttive e le istruzioni occorrenti, perchè i servizi siano espletati nel miglior modo, con uniformità di criteri e con economia di tempo e di spesa;

c) controllano che dai dirigenti le sezioni siano assegnate agli impiegati che vi sono addetti le mansioni corrispondenti alla carriera ed alla qualifica di ciascuno di essi;

d) possono, qualora speciali esigenze di servizio lo richiedano, utilizzare temporaneamente impiegati per mansioni di altra qualifica della stessa carriera, nonchè per servizi diversi da quelli cui normalmente sono destinati, tenendo presenti le particolari attitudini dimostrate da ciascuno di essi;

e) si accertano con sopraluoghi presso stabilimenti, fabbriche, opifici, magazzini, depositi ed esercizi, della regolare esecuzione dei servizi da parte del dipendente personale, nonchè dell'efficiente organizzazione della prescritta vigilanza tecnico-fiscale;

f) sono personalmente responsabili delle erogazioni delle somme poste a loro disposizione e ne rendono conto, quali funzionari delegati, nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento per la contabilità generale dello Stato e dalle istruzioni ministeriali; con analoga responsabilità attendono alla gestione delle somme versate sui conti correnti postali intestati all'Ufficio, con divieto di trarre assegni sui conti medesimi a proprio favore, liquidano le tabelle d'indennità al personale;

g) si assicurano dell'esatta osservanza delle prescrizioni in materia di assistenza e previdenza al personale non di ruolo;

h) immettono nelle funzioni gli impiegati destinati a prestare servizio presso l'U.T.I.F. ricevendone, se trattasi di personale di nuova nomina, la promessa solenne ed il giuramento e ne danno comunicazione alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette e, per conoscenza, all'Intendenza di finanza competente per territorio;

i) propongono alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette gli spostamenti del personale nell'ambito dell'U.T.I.F., ogni qualvolta lo ritengono necessario per esigenze di servizio, precisandone i motivi;

l) compilano i rapporti informativi annuali per il dipendente personale delle carriere direttive e di concetto. Il giudizio complessivo per i primi ingegneri, gli ingegneri ed il personale della carriera di concetto è espresso dal direttore generale delle Dogane e imposte indirette.

Per gli ingegneri superiori trasmettono il rapporto alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, per la

eventuali osservazioni da parte del direttore generale e per l'attribuzione del giudizio complessivo da parte del Consiglio di amministrazione;

m) inviano alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette il modello del proprio rapporto informativo, perchè questo possa essere compilato dal direttore generale e per l'attribuzione del giudizio complessivo da parte del Consiglio di amministrazione;

n) attribuiscono il giudizio complessivo ai dipendenti impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria;

o) nel caso in cui nella sede dell'U.T.I.F. non presti servizio un ingegnere superiore, compilano i rapporti informativi del dipendente personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria e li trasmettono al direttore generale delle Dogane e imposte indirette per l'attribuzione del giudizio complessivo;

p) accordano al personale dipendente il congedo ordinario. Possono accordare, ove il servizio non ne soffra, tale congedo anche in periodi frazionati che non eccedano, nel complesso, la durata di un mese;

q) chiedono alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette, la concessione dei propri congedi e ne informano l'intendente di finanza in sede;

r) comunicano alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette le violazioni degli obblighi d'ufficio ed ogni altra irregolarità addebitata ai dipendenti impiegati che possano dar luogo ad una delle sanzioni previste nel titolo VII del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) compilano una completa relazione sull'attività svolta durante l'esercizio finanziario e sui risultati ottenuti, ponendo in rilievo l'andamento del gettito dei singoli tributi, tenute presenti le condizioni economiche locali; tale relazione è inviata alla Direzione generale delle dogane e imposte indiretto e, per conoscenza, agli intendenti di finanza delle provincie della circoscrizione dell'U.T.I.F. entro il 30 settembre di ciascun anno.

In caso di assenza o di impedimento, l'ingegnere capo è sostituito dall'ingegnere che riveste la qualifica più elevata o, a parità di qualifica, dall'ingegnere avente maggiore anzianità.

Art. 16.

Rapporti con gli altri uffici

L'ingegnere capo deve sentire l'intendente di finanza della Provincia in cui ha sede l'U.T.I.F. e corrisponde con lo stesso e con gli intendenti delle altre Provincie della circoscrizione per tutto ciò che riguarda l'amministrazione del personale.

Egli riferisce, invece, direttamente alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, per tutto ciò che riguarda le questioni di carattere tecnico.

L'ingegnere capo deve tenere un registro nel quale annota, per ordine di tempo, gli eventuali rilievi comunicati dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette emersi in sede d'ispezione.

Art. 17.

Ingegnere capo dirigente il magazzino

Il magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione con l'annessa officina è diretto da un ingegnere capo, il quale cura l'organizzazione dei relativi servizi, avvalendosi dell'opera del personale assegnatovi.

Egli propone, per ogni esercizio finanziario, alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette il programma dei lavori da eseguirsi in officina e trasmette alla medesima il preventivo delle forniture del materiale occorrente.

Capo IV

INGEGNERI SUPERIORI - PRIMI INGEGNERI ED INGEGNERI

Art. 18.

Ingegneri preposti alle sezioni

Gli ingegneri preposti alle sezioni dipendono dall'ingegnere capo dal quale ricevono le direttive per tutto quanto riguarda la organizzazione ed il funzionamento dei servizi loro affidati.

Essi dirigono tali servizi e vigilano sul regolare andamento dei servizi stessi.

In particolare:

a) esaminano la corrispondenza in arrivo, assegnata dall'ingegnere capo, ed impartiscono le opportune direttive per l'espletamento delle pratiche, trattando personalmente quelle di particolare importanza e delicatezza, nonchè quelle loro affidate dall'ingegnere capo;

b) per quanto di competenza, propongono all'ingegnere capo le eventuali variazioni per un migliore andamento dei servizi; possono, altresì, formulare proposte circa le assegnazioni degli impiegati alle ripartizioni e zone di verificazione, nonchè in merito ad eventuali spostamenti;

c) provvedono a rendere edotto il personale delle disposizioni relative ai servizi di istituto;

d) procedono, coadiuvati dal personale preposto alle ripartizioni, alla verificazione dei più importanti impianti, esaminandone la regolare installazione ed il funzionamento e controllando gli apparecchi e le varie strutture tecniche adibiti nel ciclo industriale di produzione. Si assicurano della corrispondenza degli impianti medesimi a tutte le prescrizioni di sicurezza fiscale, atte a tutelare gli interessi dell'erario. Di tali verifiche ed accertamenti redigono apposito verbale.

Essi devono accertarsi, altresì, mediante sopraluoghi, che le eventuali modifiche, successivamente denunciate, da apportarsi agli impianti, agli apparecchi ed alle strutture tecniche, siano eseguite con la piena osservanza delle predette prescrizioni di sicurezza fiscale. Anche di tali accertamenti redigono apposito verbale.

Essi sono, inoltre, tenuti ad assicurarsi che, nel corso delle lavorazioni denunciate, nessuna modifica, pregiudizievole ai fini della sicurezza fiscale, sia apportata allo stato degli impianti, degli apparecchi e delle attrezzature tecniche già constatato e verbalizzato;

e) vigilano e controllano l'opera di tutto il personale dipendente;

f) controfirmano gli atti relativi a sgravi di imposta;

g) rivedono la corrispondenza e gli elaborati da sottoporre alla firma dell'ingegnere capo;

h) esaminano ed approvano il piano settimanale di servizio da espletarsi dal personale dipendente; controllano e vistano le tabelle di indennità da liquidare al personale medesimo;

i) eseguono gli altri incarichi che l'ingegnere capo ritenga di affidare loro;

l) stipulano le convenzioni di abbonamento da sottoporre al visto di approvazione dell'ingegnere capo; esaminano e controfirmano gli elaborati contabili e periodici dei diversi rami d'imposta;

m) firmano le licenze di esercizio, i relativi rinnovi, nonchè le dichiarazioni di lavoro presentate all'U.T.I.F., se a ciò delegati dall'ingegnere capo;

n) rivedono gli elaborati riguardanti le analisi di costo di prodotti soggetti ad imposta;

o) controllano la razionale e regolare compilazione degli inventari periodici dei prodotti gravati da imposta esistenti nei magazzini fiduciari e li controfirmano;

p) eseguono personalmente, quando lo ritengono necessario per speciali circostanze, qualsiasi operazione demandata al personale dipendente;

q) ove rivestano la qualifica di ingegneri superiori compilano i rapporti informativi del dipendente personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria.

Art. 19.

Primi ingegneri ed ingegneri

I primi ingegneri non dirigenti le sezioni degli U.T.I.F. e gli ingegneri sono utilizzati dagli ingegneri capi secondo le esigenze dei servizi.

Capo V

PROCURATORI PREPOSTI ALLE RIPARTIZIONI

Art. 20.

Procuratori capi, procuratori principali e primi procuratori - Loro compiti

Alle ripartizioni sono preposti i procuratori capi, i procuratori principali e i primi procuratori.

Essi hanno alla loro dipendenza tutto il personale assegnato per l'espletamento dei servizi delle imposte di fabbricazione nell'ambito del territorio della ripartizione.

In particolare:

a) provvedono ad affidare al personale dipendente la esecuzione dei vari servizi e ne vigilano l'operato;

b) riferiscono normalmente all'ingegnere dirigente la corrispondente sezione dell'U.T.I.F. circa la necessità dei servizi della propria ripartizione e sulla relativa utilizzazione del personale;

c) impartiscono al personale dipendente le istruzioni occorrenti, perchè i servizi siano espletati nel miglior modo;

d) sono corresponsabili delle eventuali irregolarità riscontrate sull'andamento dei servizi, tanto dal lato tecnico che da quello amministrativo, nell'ambito del territorio della ripartizione;

e) elaborano le convenzioni d'abbonamento e le trasmettono all'ingegnere dirigente la corrispondente sezione dello U.T.I.F. per la conseguente stipulazione;

f) espletano tutti quegli incarichi che l'ingegnere dirigente la corrispondente sezione dell'U.T.I.F. ritenga di affidare loro;

g) elaborano, sulla base dei preventivi di servizio, predisposti, ai sensi del successivo art. 34, dal personale delle dipendenti zone di verificazione, il piano settimanale di servizio e lo trasmettono, debitamente vistato, all'ingegnere dirigente la corrispondente sezione dell'U.T.I.F.;

h) coadiuvano l'ingegnere dirigente la corrispondente sezione dell'U.T.I.F. nelle verifiche degli impianti di cui alla lettera d) dell'art. 18;

i) presenziano le operazioni di suggellamento degli impianti; curano l'applicazione degli apparecchi di controllo e di misura dell'Amministrazione, nonchè la loro consegna ai fabbricanti, controfirmando i relativi verbali;

l) si accertano del regolare funzionamento degli impianti e del regolare andamento dei processi di lavorazione, controllano gli apparecchi di misura e propongono eventuali modifiche ed adattamenti ai fini dell'efficace vigilanza fiscale;

m) partecipano, quando lo ritengono opportuno per speciali circostanze, alle operazioni che importano accertamenti, liquidazioni ed abbuoni di imposta ed agli altri servizi disimpegnati dal personale dipendente;

n) intervengono, ove lo ritengono opportuno, al prelevamento dei saggi dai misuratori-saggiatori di alcole e dei saggi di controllo dai misuratori di birra e partecipano alle operazioni di denaturazione, controfirmando gli atti relativi;

o) controllano, presso le fabbriche e gli opifici, le scritture che si riferiscono al movimento delle materie prime introdottevi e dei prodotti ottenuti;

p) curano che l'impiegato di zona compili gli inventari e gli altri elaborati periodici dei prodotti gravati da imposta ed esistenti nei magazzini fiduciari;

q) procedono all'esame dei verbali di contravvenzione, all'eventuale supplemento di istruttoria disposta dall'ingegnere dirigente la corrispondente sezione dell'U.T.I.F., nonchè alla liquidazione delle imposte e delle penalità relative;

r) prendono cognizione di tutti gli altri atti compilati direttamente dal personale della propria ripartizione, curandone quindi il sollecito inoltro all'U.T.I.F.;

s) predispongono gli ordini di servizio per la vigilanza nelle fabbriche e li trasmettono, per l'approvazione, all'U.T.I.F.;

t) provvedono all'espletamento degli altri compiti non espressamente indicati nel presente articolo e riguardanti i servizi della propria ripartizione, previa autorizzazione, anche telefonica, da parte dell'U.T.I.F. Quando particolari esigenze lo richiedano, il capo della ripartizione può provvedervi immediatamente, informandone, nel contempo, anche per telefono, l'U.T.I.F.

Le comunicazioni telefoniche di cui sopra devono essere confermate sollecitamente per iscritto.

I procuratori capi ed i procuratori principali, ove non siano preposti alle ripartizioni, possono essere destinati alle sedi degli U.T.I.F., per essere adibiti, oltre a quei compiti che l'ingegnere capo ritenga di affidare loro, anche alla revisione degli atti e documenti tecnici, contabili ed amministrativi.

In caso di mancanza o di assenza dell'ingegnere preposto alla sezione, i procuratori capi ed i procuratori principali possono essere incaricati, dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, su proposta dell'ingegnere capo, della reggenza della sezione medesima.

Essi possono, altresì, essere destinati ad altri uffici dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette per essere utilizzati in servizi inerenti alle imposte di fabbricazione.

Capo VI

Procuratori addetti alle zone di verificazione

Art. 21.

Procuratori, procuratori aggiunti e vice procuratori - Loro compiti

I procuratori, i procuratori aggiunti ed i vice procuratori sono addetti alle zone di verificazione.

Essi curano personalmente l'espletamento dei vari servizi delle imposte di fabbricazione nell'ambito del territorio della propria zona di verificazione, avvalendosi della collaborazione degli impiegati della carriera esecutiva eventualmente assegnati alla zona stessa e dei quali devono vigilare ed integrare l'operato.

Devono informare il capo della propria ripartizione degli eventuali inconvenienti rilevati nell'espletamento del servizio, specie per quanto riguarda il funzionamento degli apparecchi di controllo e di misura, nonchè di tutte le possibili divergenze con le ditte.

Quando non sono impegnati in servizi esterni prestano la loro opera presso la sede del proprio Ufficio.

In particolare:

a) partecipano alle verifiche di cui alla lettera d) dell'art. 18;

b) si assicurano che nessuna modificazione venga apportata agli impianti se non previamente denunziata allo U.T.I.F.;

c) accertano l'integrità degli apparecchi di controllo e di misura e la regolarità del funzionamento degli stessi; vigilano perchè i suggelli applicati non siano manomessi e si assicurano che nessuna variazione sia stata apportata dopo l'ultimo verbale di verifica;

d) esaminano le dichiarazioni di lavoro presentate dalle ditte della propria zona di verificazione e, nei sopraluoghi, eseguono i riscontri necessari con i registri delle ditte medesime per accertare la rispondenza di quanto dichiarato;

e) predispongono gli atti ed i conteggi ai fini della determinazione e della revisione dei canoni di imposta, nonchè dei diritti di licenza;

f) custodiscono il materiale delle imposte di fabbricazione occorrente all'espletamento dei servizi d'istituto e sorvegliano che i suggelli ed i congegni applicati nelle fabbriche della propria zona siano sempre in perfetta efficienza;

g) eseguono, coadiuvati dal personale dipendente, le operazioni di suggellamento degli apparecchi verificati, punzonando le laminette ed i rametti con la propria pinza bollatrice e redigendo i relativi verbali;

h) previ accordi con il capo della propria ripartizione, provvedono alla rimozione dei suggelli su motivata richiesta per iscritto da parte della ditta ed alla loro riapplicazione: in caso di urgenza, rimuovono direttamente i suggelli, riferendone subito alla propria ripartizione.

Per ogni operazione di rimozione e di riapplicazione di suggelli redigono il prescritto verbale e lo inviano all'U.T.I.F. competente tramite la ripartizione;

i) provvedono all'applicazione degli apparecchi di controllo e di misura, ne sorvegliano il regolare funzionamento e ne curano la manutenzione;

l) seguono i processi ed i cicli di lavorazione e controllano le rese delle materie prime; si assicurano che i registri delle materie prime siano tenuti al corrente, controllando saltuariamente che le relative rimanenze contabili corrispondano a quelle effettive;

m) eseguono le operazioni di accertamento dei prodotti soggetti ad imposta con l'osservanza delle norme e modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, e, a richiesta del fabbricante, provvedono all'estrazione dei prodotti medesimi per il consumo e per altra destinazione consentita; rilasciano i documenti necessari per la circolazione dei prodotti, liquidano i diritti per i piombi e contrassegni ed attendono alla relativa contabilità;

n) controllano, tarano e suggellano gli apparecchi di misura agli effetti della determinazione dell'imposta erariale di consumo sul gas e sull'energia elettrica; collaudano, nelle fabbriche, i dispositivi di misura impiegati per il controllo della potenza media in Watt assorbita da ogni tipo di lam-

pada prodotta. Attendono ai prescritti controlli presso le fabbriche, officine di montaggio e riparazione degli apparecchi radio-televisivi e relativi esercizi di vendita;

o) inoltrano, con urgenza, le richieste le istanze che siano consegnate direttamente dalle ditte;

p) eseguono, ove non sia diversamente disposto, le operazioni di accertamento della produzione agli effetti della liquidazione della relativa imposta, nonchè le operazioni di denaturazione e quelle che comportano abbuono o restituzione d'imposta;

q) eseguono le prescritte verificazioni ordinarie e quelle straordinarie, compilano gli inventari, effettuano riscontri nei magazzini e procedono al prelevamento dei campioni con la osservanza delle prescrizioni in materia.

Capo VII

PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Art. 22.

Ufficiali superiori, ufficiali capi, primi ufficiali, ufficiali ed ufficiali aggiunti - Loro compiti

Gli ufficiali superiori, gli ufficiali capi, i primi ufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali aggiunti disimpegnano le mansioni inerenti ai servizi contabili ed amministrativi degli U.T.I.F., nonchè quelle di collaborazione nei servizi tecnici ed elettrotecnici nelle zone di verificazione.

Essi inoltre:

a) provvedono, presso le fabbriche e gli opifici, alla scritturazione, negli appositi registri, dei dati concernenti il movimento delle materie prime e dei prodotti;

b) coadiuvano l'impiegato di zona nella compilazione degli inventari periodici dei prodotti gravati da imposta esistenti nei magazzini fiduciari, nonchè nelle operazioni di cui alla lettera n) dell'art. 21;

c) eseguono la lettura dei misuratori e rilevano quanto possa occorrere per il controllo della produzione e dei consumi;

d) coadiuvano l'impiegato di zona nelle operazioni di suggellamento di apparecchi ed impianti installati nelle fabbriche e negli opifici;

e) provvedono, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, al suggellamento e al dissuggellamento degli apparecchi radio televisivi presso gli utenti;

f) provvedono alla tenuta della contabilità per i diversi capitoli di spesa di cui compilano, alla data stabilita, i relativi rendiconti;

g) compilano le note nominative degli stipendi e degli altri assegni fissi dovuti al personale;

h) provvedono alla tenuta del registro del personale con tutti i dati richiesti e l'indirizzo di ciascun impiegato;

i) attendono alla contabilità delle imposte di fabbricazione predisponendo gli elaborati necessari;

l) compilano le statistiche mensili e di fine esercizio e gli altri elaborati periodici;

m) tengono il protocollo e l'archivio ordinario dell'ufficio e custodiscono gli stampati;

n) tengono aggiornato il registro delle cauzioni prestate dalle ditte, nonchè i registri e gli schedari delle licenze;

o) sono addetti ai lavori di copia anche con l'utilizzazione di macchine.

Art. 23.

Ufficiali superiori ed ufficiali capi - Compiti particolari

Gli ufficiali superiori e gli ufficiali capi, oltre ai compiti indicati nell'articolo precedente:

a) curano il buon andamento del servizio di contabilità presso la sede degli U.T.I.F. e presso gli uffici cui sono assegnati;

b) se consegnatari del materiale delle imposte di fabbricazione osservano scrupolosamente le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Essi, inoltre, attendono alla custodia degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto;

c) sottopongono a diligente revisione tutti gli elaborati di natura contabile trasmessi all'Ufficio dai capi delle ripartizioni prima di registrarli e rispondono, anche disciplinarmente, delle eventuali irregolarità non rilevate;

d) attendono al disbrigo delle pratiche inerenti alla tenuta dei conti intestati ai privati e dei conti correnti postali intestati all'ufficio e delle pratiche di carattere generale;

e) revisionano le statistiche e gli altri elaborati periodici;

f) provvedono alla revisione contabile ed alle operazioni di liquidazione delle tabelle di indennità;

g) attendono al disbrigo di quei lavori che l'ingegnere capo ritenga di affidare loro.

Capo VIII

PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA

Art. 24.

Personale della carriera ausiliaria - Compiti

Il personale della carriera ausiliaria, anche durante il periodo di prova, è incaricato della custodia dei locali di ufficio, della loro pulizia, del trasporto dei documenti e della corrispondenza, e degli altri servizi accessori e di fatica inerenti al funzionamento dell'ufficio al quale è assegnato.

Capo IX

OPERAI DEL MAGAZZINO CENTRALE E DELLA OFFICINA DEL MATERIALE DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Art. 25.

Operai del magazzino e dell'officina

Gli operai dell'officina e del magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione si distinguono in specializzati e comuni.

Gli operai specializzati provvedono ordinariamente ai lavori di costruzione, riparazione, revisione, controllo e manutenzione degli strumenti, apparecchi e macchinari inerenti ai servizi delle imposte di fabbricazione.

Gli operai comuni, oltre a coadiuvare nelle operazioni suddette gli operai specializzati, provvedono all'imballaggio ed alla spedizione dei materiali delle imposte di fabbricazione e dei vari tipi di contrassegni distribuiti dal magazzino e a tutti i lavori di facchinaggio del magazzino stesso e della officina.

Art. 26.

Impiego di operai per l'esecuzione di particolari lavori

L'ingegnere dirigente il magazzino centrale, su richiesta giustificata da parte degli ingegneri capi degli U.T.I.F. può inviare, previa autorizzazione della Direzione generale delle dogane e imposte indirette, il personale dell'officina presso stabilimenti ed opifici industriali per l'esecuzione di particolari lavori inerenti alla installazione o alla riparazione di apparecchi di controllo e di misura dell'Amministrazione.

Capo X

PERSONALE IN PROVA

Art. 27.

Periodo di prova

Gli ingegneri di nuova nomina, nel periodo di prova, sono utilizzati dagli ingegneri capi nel modo ritenuto più idoneo alla loro formazione tecnico-professionale.

I vice procuratori di nuova nomina, durante il periodo di prova, sono adibiti, nelle sedi degli U.T.I.F., ai compiti propri della carriera di concetto, al fine di acquisire la necessaria conoscenza del servizio tecnico ed elettrotecnico delle imposte di fabbricazione.

Gli ufficiali aggiunti di nuova nomina, durante il periodo di prova, disimpegnano, nelle sedi degli U.T.I.F., le mansioni proprie della carriera esecutiva, onde conseguire la necessaria conoscenza dei servizi contabili ed amministrativi delle imposte di fabbricazione, nonchè la buona preparazione per poter collaborare allo svolgimento del servizio tecnico ed elettrotecnico di istituto.

Sarà cura degli ingegneri capi di avvicendare il personale in prova nelle diverse mansioni, affinchè possa acquisire conoscenza dei vari servizi.

Anche dopo il periodo di prova e fino a quando detto personale non avrà dato affidamento di avere buona conoscenza del servizio cui s'intende destinarlo, il medesimo deve essere affiancato ad altro personale della stessa carriera, al quale unicamente incombe la responsabilità del servizio stesso.

TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 28.
Servizio permanente e saltuario

Il servizio permanente è quello espletato con orario prestabilito in modo continuativo presso un solo stabilimento, opificio, magazzino e simili, sia di giorno che di notte. L'ingegnere capo stabilisce l'orario e dispone i turni del personale necessario tenendo conto delle disposizioni in vigore per l'orario d'ufficio.

Il servizio saltuario è quello prestato in modo discontinuo e senza orario prestabilito in uno o più stabilimenti od in altri luoghi soggetti a vigilanza.

Art. 29.
Ufficio finanziario di fabbrica

Il servizio permanente presso un determinato stabilimento può, per un medesimo periodo di tempo, essere disimpegnato da uno o più impiegati. In tal caso, detto personale costituisce un ufficio finanziario di fabbrica.

Presso ogni ufficio finanziario di fabbrica è tenuto un apposito registro nel quale sono trascritti gli ordini di servizio ed ogni altra disposizione che l'ingegnere capo impartisce per il regolare funzionamento dell'ufficio, nonchè gli eventuali rilievi fatti dai superiori in occasione di sopraluoghi.

Art. 30.
Registro di presenza

In tutti gli stabilimenti, fabbriche, opifici e simili, soggetti a vigilanza fiscale, è tenuto un registro di presenza nel quale gli impiegati delle imposte di fabbricazione, che entrano nello stabilimento, annotano il loro nominativo, l'ora di entrata e di uscita e la specificazione del servizio espletato.

Detto registro, chiuso a fine mese, viene restituito allo U.T.I.F. per i controlli del caso.

Art. 31.
Formalità per l'esecuzione dei servizi

Salvo i casi per i quali sia diversamente disposto i fabbricanti di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e gli esercenti i magazzini vincolati possono rivolgersi direttamente all'impiegato delle Imposte di fabbricazione, normalmente preposto alla vigilanza fiscale dello stabilimento, per le introduzioni nei magazzini, le estrazioni dagli stessi e per il rilascio di bollette od altro.

Le richieste di rimozione od applicazione di suggelli debbono essere espressamente motivate per iscritto. L'impiegato, riconosciuta l'attendibilità del motivo e l'urgenza, provvede direttamente a tali operazioni e ne riferisce senza dilazione all'ufficio da cui dipende, trasmettendo altresì le richieste con i verbali all'uopo redatti.

Le denunzie dei guasti negli apparecchi di distillazione in quelli di misura o di controllo e, in generale, dei guasti verificatisi negli impianti suggellati dal personale delle imposte di fabbricazione debbono essere presentate dalle ditte in doppio esemplare alla competente ripartizione per i provvedimenti del caso.

Il verbale di constatazione, compilato in esito alla denuncia deve dare una chiara idea della entità del guasto o delle sue cause, nonchè dei provvedimenti adottati. Quello di contravvenzione deve contenere le eventuali osservazioni della parte interessata.

Art. 32.
Rimozione dei suggelli

In caso di rimozione di suggelli, il personale si assicura che le impronte fatte con le pinze bollatrici corrispondono con quelle risultanti dai verbali di applicazione e procede alla distruzione dei suggelli rimossi mediante taglio quando non vi sia luogo ad eccezioni e controversie. Dell'operazione compiuta viene redatto apposito verbale.

Art. 33.
Pinza bollatrice

La pinza bollatrice è di uso strettamente personale del consegnatario di essa e non può essere cambiata nel corso della carriera salvo che per rottura o per sensibile alterazione del conio.

Art. 34.
Preventivo dei servizi

Il personale addetto alle zone di verficazione predispone, in doppio esemplare, il preventivo dei servizi che ritiene di dover eseguire nella settimana successiva e lo presenta, entro il giovedì, al capo della ripartizione ai fini della elaborazione del piano settimanale di servizio.

Dopo l'approvazione da parte dell'ingegnere preposto alla corrispondente sezione dell'U.T.I.F., un esemplare del predetto piano viene restituito all'impiegato interessato, il quale lo tiene in evidenza e vi annota le eventuali variazioni che, nella pratica esecuzione dei servizi, si siano verificate, indicandone le cause. Tale esemplare, che costituisce il consuntivo dei servizi, viene restituito, entro il lunedì della settimana successiva, al capo della ripartizione, il quale, dopo i dovuti riscontri, lo inoltra alla corrispondente sezione dell'U.T.I.F.

Per il personale in servizio presso la sede dell'U.T.I.F. e non addetto alle zone di verificazione, è tenuto un registro-giornale nel quale devono essere segnate, prima del loro inizio, le missioni, i relativi itinerari, la prevedibile durata, nonchè tutti gli altri servizi di istituto, debitamente autorizzati dall'ingegnere capo.

A missione e servizi espletati, l'impiegato interessato, sotto la propria responsabilità, completa i dati di cui al comma precedente ai fini dei dovuti riscontri.

Art. 35.
Missioni

Il personale che esegue le missioni deve tenere al corrente la tabella delle indennità con le indicazioni precise e succinte dei lavori eseguiti in ciascun giorno in relazione alle risultanze dei consuntivi dei servizi, del registro-giornale e del registro di presenza. Entro il giorno 3 di ciascun mese, le tabelle di indennità del mese precedente debbono essere presentate all'U.T.I.F. per la revisione e la liquidazione.

Art. 36.
Archiviazione degli atti

L'archiviazione degli atti presso gli U.T.I.F. va fatta distintamente per anno solare, per materia e per Provincia. Presso gli uffici dipendenti la custodia degli atti deve essere fatta con sistema corrispondente a quella dell'U.T.I.F.

In fascicoli separati devono essere conservate:

a) le raccolte delle circolari;

b) le raccolte dei bollettini ufficiali.

L'archivio deve essere diviso in classi contraddistinte da una lettera maiuscola per i servizi generali e da un numero romano per le singole imposte.

Gli atti tecnici e quelli inerenti all'esercizio degli stabilimenti, delle fabbriche e degli opifici (cioè: denuncia e relativi disegni, verbali di verifica, lettera di comunicazione di concessioni ministeriali, variazioni introdotte negli impianti con relativa documentazione e verbali di verifica suppletivi, ordini di esercizio per la vigilanza, verbali relativi all'impianto dei misuratori e di altri congegni di controllo fiscale) vanno conservati in fascicolo separato fino a quando lo stabilimento, la fabbrica e l'opificio non abbiano cessato la loro attività.

In tutti gli U.T.I.F. deve essere istituito uno schedario generale di tutti gli stabilimenti, le fabbriche, gli opifici, le officine e simili, esistenti nel territorio della circoscrizione.

Art. 37.
Magazzino centrale ed annessa officina

Il magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione e l'annessa officina provvedono, con l'osservanza delle norme della legge e regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, agli acquisti, alla costruzione, alla manutenzione ed alla distribuzione del materiale mobile, nonchè alla custodia, alla distribuzione, alla gestione ed al rendiconto dei contrassegni di Stato occorrenti agli U.T.I.F. ed alle dogane.

Il magazzino al fine di assicurare la regolare distribuzione del materiale ai predetti uffici, deve essere fornito delle scorte necessarie alle esigenze dei servizi in base alle preventive richieste che gli uffici stessi fanno entro il mese di dicembre di ogni anno.

Il consegnatario, previo consenso dell'ingegnere capo dirigente, sceglie tra il personale dipendente un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. La nomina deve risultare da un ordine di servizio scritto.

Il titolare consegnatario risponde in solido con il supplente della gestione di quest'ultimo.

Il consegnatario, allo scopo di assicurare il regolare funzionamento del magazzino e rendere più agevoli o spedite le ricognizioni ed il riscontro del materiale, deve tenere opportunamente riuniti, ma distinti, i materiali nuovi da quelli usati e reimpiegabili; deve tenere distinti dagli altri, e in locali separati, i materiali dichiarati fuori uso.

Art. 38.

Laboratorio elettrotecnico centrale

Il laboratorio elettrotecnico centrale provvede:

a) alla verifica della taratura degli strumenti di misura, degli apparecchi di sicurezza e di riscontro e di qualsiasi altro congegno applicati negli stabilimenti per la produzione di gas o di energia elettrica oppure presso gli utenti;

b) al controllo del consumo dell'energia elettrica assorbita per il funzionamento degli organi di illuminazione agli effetti della liquidazione dell'imposta di fabbricazione ad essi relativa;

c) ai controlli, alle verifiche, alle ricerche inerenti al funzionamento di qualsiasi apparecchio di misura adottato dall'Amministrazione finanziaria per l'accertamento dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

Art. 39

Impiegato addetto all'officina

La Direzione generale delle dogane ed imposte indirette conferisce ad un impiegato della carriera esecutiva delle imposte di fabbricazione, avente adeguata pratica di officina oltre che idonea preparazione tecnica, l'incarico di capo dell'officina, annessa al magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione.

Il capo officina è il consegnatario di tutti i materiali esistenti nei locali dell'officina, compresi quelli da trasformare o da riparare, e provvede alla esecuzione delle lavorazioni che sono ordinate all'officina medesima dall'ingegnere capo mediante apposito ordine di lavoro.

Egli all'uopo organizza le lavorazioni necessarie e ne vigila il regolare andamento.

Il capo officina provvede, altresì, alla manutenzione delle macchine e risponde della disciplina del personale.

Tutti i particolari concernenti il funzionamento generale dei servizi, la tenuta dei registri contabili del materiale, le lavorazioni eseguite e quelle in corso ed ogni altra attività dell'officina sono regolati con ordine di servizio dell'ingegnere capo della cui osservanza scrupolosa il capo officina è responsabile.

Art. 40.

Orario d'ufficio

L'orario giornaliero normale degli U.T.I.F. è quello stabilito dalle relative norme in vigore. Tuttavia, quando inderogabili esigenze di servizio rendessero consigliabile l'adozione di diversi orari di ufficio, questi saranno stabiliti dal Ministero su parere della competente Intendenza di finanza.

In relazione a particolari necessità, possono essere disposti turni di servizio anche nei giorni festivi, comprese le domeniche, salvo il diritto dell'impiegato ai compensi dovuti ed al riposo settimanale.

Art. 41.

Tessera di riconoscimento

Gli impiegati delle imposte di fabbricazione, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti per l'accertamento e la ricerca di determinate specie di reati, hanno, a norma dell'art. 221 del Codice di procedura penale e degli articoli 31 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria, che è fatta constare da speciali tessere di riconoscimento rilasciate dal direttore generale delle Dogane e imposte indirette, nonchè dagli ingegneri capi degli U.T.I.F. Le tessere sono strettamente personali; quelle rilasciate dagli ingegneri capi valgono esclusivamente nell'ambito della circoscrizione dell'U.T.I.F.

Art. 42.

Impiego del personale

Il personale delle imposte di fabbricazione non può essere distratto per lavori diversi da quelli d'istituto.

Art. 43.

Materiale in consegna al personale

Al personale delle imposte di fabbricazione è dato in consegna il seguente materiale:

a) una pinza bollatrice;

b) un bollo ad umido;

c) un bollo a ceralacca;

d) una borsa di cuoio per la custodia dei documenti;

e) gli strumenti necessari al disimpegno del servizio.

In caso di trasferimento dell'impiegato ad altro ufficio, detto materiale deve essere restituito, ad eccezione della pinza bollatrice, che costituisce dotazione personale.

Per quest'ultima si procede al regolare passaggio di carico. In caso di temporanea cessazione dell'impiegato dal servizio, la pinza bollatrice viene ritirata e custodita presso l'U.T.I.F.

In caso di defintiva cessazione dell'impiegato dal servizio, la pinza bollatrice deve essere ritirata e restituita al magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione, che non può rimetterla in circolazione se non dopo avere effettuato il cambio del punzone portante le caratteristiche di identificazione.

Disposizioni transitorie

E' in facoltà del direttore generale delle Dogane e imposte indirette di consentire, in relazione a concrete esigenze di servizio e su proposta degli ingegneri capi degli U.T.I.F., che gli impiegati della carriera esecutiva, i quali, alla data del 1° luglio 1956, abbiano svolto lodevolmente ed in via continuativa per un periodo non inferiore a 15 anni le mansioni attribuite con il presente regolamento ai procuratori addetti alle zone di verificazione, continuino ad espletare le stesse mansioni.

Resta escluso che ciò possa comunque importare una modificazione allo stato giuridico proprio degli interessati e della loro posizione economica.

Visto, *il Ministro per le finanze*:
TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 84.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Policarpo V. e M. in località Capannelle del comune di Roma.

N. 84. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 3 settembre 1960, integrato con altro decreto del 5 settembre 1960 e con due dichiarazioni del 6 luglio e 28 settembre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di S. Policarpo V. e M. in località Capannelle del comune di Roma e sono stati istituiti due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 85.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Roberto Bellarmino in Taranto.

N. 85. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Taranto in data 1° gennaio 1961, integrato con dichiarazione in data 5 maggio 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Roberto Bellarmino in Taranto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 59. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1962.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Matera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai Consorzi agrari provinciali la natura di società cooperativa a responsabilità limitata, assoggettandoli, per quanto non è regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del Titolo VI, libro 5° del Codice civile;

Veduto l'art. 35 del citato decreto legislativo, che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui Consorzi agrari provinciali su menzionati;

Veduta la relazione in data 25 luglio 1961, con la quale il cessato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Matera ha fatto presente che le persistenti e rilevanti perdite di gestione relative a vari esercizi, dopo aver assorbito tutte le riserve patrimoniali, hanno posto il Consorzio in una critica situazione finanziaria e creato uno squilibrio tra le attività e le passività aziendali;

Considerato che il Collegio sindacale del predetto Consorzio con proprio verbale n. 31 del 23-24 agosto 1961 ha confermato le risultanze sopra accennate, additando altresì nuovi elementi di perdita;

Attese la perdurante inadempienza del Consorzio verso i propri creditori e le sollecitazioni di questi ultimi rivolte ad ottenere l'intervento del Ministero della agricoltura e foreste a tutela dei loro interessi;

Esaminate le risultanze dell'ispezione ministeriale all'uopo disposta, le quali hanno posto in evidenza un deficit nella situazione patrimoniale del Consorzio, le cui attività risultano insufficienti al pagamento dei debiti;

Ritenuto, pertanto, che il Consorzio agrario provinciale di Matera si trova nelle condizioni previste dallo art. 2540 Codice civile, per cui si manifesta opportuno provvedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Matera, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Matera, via Don Minzoni, 42, è posto in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

E' nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale indicato nell'articolo precedente il dott. Javazzo Tobia e la liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e depositato per la iscrizione a cura del liquidatore presso il Registro delle imprese di Matera.

Roma, addì 14 marzo 1962

Il Ministro: Rumor

(1761)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

Il dott. Passalacqua Mario, nato a Cepagatti il 20 ottobre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Roma il 9 maggio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1610)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 17 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1962, registro n. 3 Pubblica istruzione, foglio n. 4, il ricorso straordinario prodotto il 1° settembre 1955 dal dott. Giuseppe Mancuso, contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento n. 3468 del 2 luglio 1955, avente carattere meramente confermativo del precedente provvedimento 21 febbraio 1955, n. 1414, con il quale era stata disposta la restituzione del Mancuso al ruolo di provenienza, è stato dichiarato irricevibile.

(1575)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Cooperativa Autotrasporti Urbani Interurbani Turistici - SCAUIT - Foggia.

Con decreto 14 febbraio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Cooperativa Autotrasporti Urbani Interurbani Turistici - SCAUIT - Foggia, addetto agli autoservizi urbani di Foggia.

(1703)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pumenengo, con sede in Pumenengo (Bergamo), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 5 marzo 1962, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pumenengo (Bergamo), in amministrazione straordinaria, il sig. Luigi Martinelli è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(1762)

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Calcio, con sede in Calcio (Bergamo), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 5 marzo 1962, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Calcio (Bergamo), in amministrazione straordinaria, il sig. Luigi Martinelli è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(1763)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per esami a trenta posti di « Medico » in prova - gruppo A - grado 6° - ruolo sanitario - dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a trenta posti di « Medico » in prova nel ruolo della carriera sanitaria, gruppo *A*, grado 6°, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, cui possono prendere parte i cittadini di ambo i sessi, gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) non avere superato l'età di anni trentadue, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

c) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) avere ottemperato, se di sesso maschile, alle leggi sul reclutamento militare;

g) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 3.

Il limite massimo di età stabilito dal precedente articolo è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto e commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

e) per gli alto atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; dai territori di confine.

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 78;

4) ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

5) ad anni quaranta per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

6) ad anni quarantacinque, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste, del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei Comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla Tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2 è inoltre elevato ad anni quarantacinque per i dipendenti dell'Enpas in qualità di personale non di ruolo (avventizi) o incaricato (confermati con rapporto d'impiego a contratto).

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17 ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950 n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 3), 4-*a*) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2, salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1, 3 e 7;

8) si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati di ruolo dell'Enpas.

Art. 4.

I requisiti prescritti dall'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito al primo comma del successivo art. 6;

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta con dterminazione motivata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 200 secondo lo schema allegato *B* al presente bando, dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio personale sanitario) in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, entro il 15 maggio 1962.

Alla domanda dovrà essere unito un assegno circolare di un Istituto di Credito intestato impersonalmente all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dello importo di lire 1000 (mille) per tassa di ammissione al concorso.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e data di nascita. I candidati che, pure avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, chiedano di essere regolarmente ammessi al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari tra quelli indicati nel precedente art. 3, dovranno precisare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) presso quale Università dello Stato, ed in quale anno accademico, hanno conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se, alla data del presente bando, siano in servizio di ruolo, oppure come personale incaricato, alle dipendenze dell'Enpas;

9) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

10) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

11) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per il medesimo ruolo.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti sono tenuti od apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono gli aspiranti stessi. Le firme del notaio e del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Per i dipendenti dell'E.N.P.A.S. è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o agli uffici periferici dell'Ente.

La data di arrivo delle domande è stabilito dal timbro a data apposto dalla Direzione generale dell'Ente.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. (Servizio personale sanitario) via Santa Croce in Gerusalemme n. 55 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dall'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A al fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241 e gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare numero 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti o detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invaldi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il certificato mod. 69 *ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provncie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da

L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un cerificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di apparenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

In aggiunta ai documenti sopraelencati i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine di 30 giorni indicato nel primo comma del presente articolo, altri eventuali documenti (esclusi quelli accademici, professionali o di carriera) attestanti il titolo preferenziale agli effetti della nomina.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti, o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata dal Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a prestare, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6.

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento.

6) originale, o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957 n. 678, su carta da bollo da L. 200, del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, su la prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

7) originale o copia autenticata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da

bollo da L. 200, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale: sono dispensati dalla presentazione di tale diploma coloro che conseguirono la laurea posteriormente al 1° gennaio 1944. Valgono, in caso di smarrimento o distruzione del diploma, le disposizioni di cui all'ultimo paragrafo del precedente punto 6;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dall'autorità militare competente su carta da bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta da bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta da bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che non siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in carta da bollo da L. 100 e vistato dal Commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in carta da bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, in carta da bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto, in carta da bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'E.N.P.A.S. dovranno produrre soltanto il titolo di studio sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo (avventizi) oppure incaricati (confermati con rapporto di impiegato a contratto) dell'E.N.P.A.S., dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti: *a*) titolo di studio; *b*) diploma di abilitazione all'esercizio professionale; *c*) estratto dell'atto di nascita; *d*) certificato generale del casellario giudiziale; *e*) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello generale del casellario giudiziale e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 7.

Sono soggetti alla legalizzazione delle firme soltanto gli atti e i documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e della legge 18 marzo 1958, n. 228.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del presente art. 7 e lo stato di famiglia purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche amministrazioni; tuttavia, i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al precedente articolo 6 ed al presente art. 7 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 6, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 7, la esclusione dalla graduatoria prevista dal primo comma di esso art. 7, anche se in entrambi i casi i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e comprenderanno tre prove scritte ed una orale, secondo il programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esso inerenti si osserveranno le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione. Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: fotografia recente, applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dall'Amministrazione dell'Enpas o dello Stato; tessera postale; porto d'armi; patente automobilistica; passaporto; carta d'identità; tessera Ordine dei medici.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto presidenziale.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori tenendo conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di « Medico » e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione o del rapporto d'impiego, con diritto da parte degli interessati ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio, senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti resisi così disponibili, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (prima classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roma, addì 7 marzo 1962

Il presidente: Palmiro FORESI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1) Un tema su argomento di patologia medica;
2) Un tema su argomento di patologia chirurgica;
3) Un tema su argomento di medicina sociale e sulla organizzazione assistenziale e previdenziale in Italia.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Organizzazione dei servizi sanitari in Italia e sua disciplina giuridica;
3) Elementi fondamentali di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
4) Organizzazione e funzionamento dell'E.N.P.A.S.

ALLEGATO B

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio personale sanitario) - *Via Santa Croce in Gerusalemme n.* 55 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . nato a . (provinvia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . .) Via . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di « Medico » in prova nel ruolo sanitario, gruppo *A*, grado 6°, indetto da codesto Ente in data 7 marzo 1962.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di (2) . .

c) di non avere riportato condanne penali (3) . . . .

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . . .

f) di essere attualmente alle dipendenze dell'Enpas, con la qualifica di . . . . in servizio presso l'Ufficio di . . . .

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

h) di aver partecipato a precedenti concorsi per il medesimo ruolo, con il seguente esito (5) . . . .

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo: . . . .

Acclude assegno circolare n. . . . . di (indicare Istituto di credito) intestato impersonalmente all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di L. 1.000 (mille) per tassa di ammissione al concorso.

Firma . . . .
(Da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età. (Tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo e di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Specificare i precedenti concorsi cui si è partecipato è l'esito degli stessi.

(1732)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Diario delle prove scritte del concorso a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'A.N.A.S.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1961, n. 9265, registrato alla Corte dei conti addì 18 settembre 1961, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 278, col quale è stato indetto un concorso per esame a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 dell'8 novembre 1961;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte di esame del concorso di cui trattasi, in conformità di quanto disposto all'art. 8 del decreto ministeriale di bando e all'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1961, n. 9265, avranno luogo in Roma, nei giorni 13 e 14 aprile 1962 alle ore 8, presso il Palazzo dei Congressi sito in Roma, piazza dei Congressi - E.U.R.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1962

Il Ministro: SULLO

(1764)

Diario delle prove scritte di esame del concorso a centocinquanta posti di « vice geometra » in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'A.N.A.S.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1961, n. 9237, registrato alla Corte dei conti addì 18 settembre 1961, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 280, col quale è stato indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 novembre 1961;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte di esame del concorso di cui trattasi, in conformità di quanto disposto all'art. 8 del decreto ministeriale di bando e all'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a centocinquanta posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), indetto con decreto ministeriale 30 agosto 1961, n. 9237, avranno luogo in Roma, nei giorni 26, 27 e 28 giugno 1962, alle ore 8, entro il recinto della Fiera di Roma sito in via Cristoforo Colombo - Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1962

Il Ministro: SULLO

(1765)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a 16 (sedici) posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, bandito con decreto interministeriale 20 maggio 1961.

Nel « foglio d'ordini » del Ministero difesa-Marina n. 16, in data 24 febbraio 1962, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 16 (sedici) posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, bandito con decreto interministeriale 30 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 27 giugno 1961.

(1760)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 11720 del 4 aprile 1961, con cui veniva costituita la Commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1960;

Vista la lettera della Prefettura di Milano n. 07 - 1272 del 19 gennaio 1962, con cui viene segnalato per la nomina a segretario della Commissione stessa il dott. Guido Wilmant, direttore di sezione, in sostituzione del dott. Michele Barile, trasferito ad altra sede;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 254;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 295;

Decreta:

A parziale modifica del suindicato decreto n. 11720 del 4 aprile 1961, le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1960, saranno svolte dal dott. Guido Wilmant, direttore di sezione della prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato in modo e nei sensi di legge.

Milano, addì 1° marzo 1962

Il medico provinciale: VEZZOSO

(1771)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.